

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(approvato con delibera di CC n. 37 del 30.5.2000)

PREMESSA

Art. 1 - Principi, finalità ed oggetto

1. L'Amministrazione del Comune di Rubiera, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art.9 della Costituzione della Repubblica) e quale elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e l'igiene, riconoscendone il rilievo negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, intende salvaguardare le aree verdi pubbliche e private attraverso l'emanazione del presente Regolamento del Verde.

2. Il presente Regolamento prende in considerazione le diverse funzioni svolte dal Verde:

- paesaggistica: elemento visivo-percettivo caratterizzante il paesaggio;
- ambientale: miglioramento delle condizioni dello spazio che ci circonda e del luogo in cui viviamo;
- igienica: depurazione chimica e batteriologica, fissazione delle polveri, (attenuazione rumori);
- ecologica: rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
- ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione;
- educativa: osservazione, conoscenza e rispetto di specie vegetali, animali e beni storici;
- culturale: luogo "naturale" necessario alla vita del singolo e della comunità;
- produttiva: coltivazione di specie vegetali;
- estetica: sentimento di ammirazione e di piacere disinteressato dell'animo;
- decorativa: impiego di vegetali e minerali per l'arredo e l'arricchimento dello spazio;
- benessere psicologico: senso di pace, godimento dello spazio e della natura.

3. Il presente Regolamento ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell'incremento della biodiversità.

4. Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di alberi di pregio, di aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie di vegetazione, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive, dei maceri, dei fossi, degli scoli e dei prati stabili.

5. L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

CAPITOLO I

NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili). Sono quindi escluse le coltivazioni arboree specializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo) e semispecializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo).
2. Sono esclusi anche i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutela degli artt. 14 e 26, e che comunque non abbiano un diametro del tronco superiore ai 30 cm (circonferenza 94 cm.) misurato ad 1 metro dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, vale quanto indicato nell'art.3 al punto 2.
4. Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piantate della vite.
5. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime.

Art. 3 - Alberature tutelate

1. Sono rigorosamente tutelate tutte le alberature aventi diametro del tronco superiore a 10 cm (circonferenza 31 cm). Sono ugualmente tutelate le piante costituite da più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di 10 cm.
2. Le misure sopra citate dovranno essere rilevate ad 1 metro dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, la misurazione del tronco dovrà essere effettuata comunque al disotto delle ramificazioni stesse.
3. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm.10 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 4 - Abbattimenti

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato nell'art.3 del presente regolamento) può essere consentito, mediante riscontro positivo del Sindaco o di un suo delegato, in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria. La stretta necessità si ravvisa quando:
 - gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
 - gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
 - gli alberi provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti, non altrimenti risolvibili;
 - esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative.

La straordinarietà si ravvisa quando:

- gli alberi presentano un evidente precario sviluppo vegetativo in relazione ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica,
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private (non rientranti nella casistica precedentemente citata) dove non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale;
- gli alberi fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

2. Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una comunicazione nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni.

Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbi o non sufficienti le ragioni dell'abbattimento, può richiedere che l'interessato presenti una perizia di un tecnico abilitato; il tecnico comunale, inoltre, per situazioni complesse, può richiedere il parere della Commissione Edilizia (anche Integrata). Tali richieste interrompono il termine sopraindicato di 30 giorni.

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicitata).

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un tecnico abilitato o il parere della Commissione Edilizia o della Commissione Edilizia Integrata) è da intendersi come riscontro positivo.

3. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica al Servizio manutenzione verde pubblico (o all'Ufficio Ambiente) o alla Polizia Municipale. Ad abbattimento avvenuto dovrà essere presentata una documentazione scritta e fotografica dell'albero attestante la sua pericolosità.

4. In situazioni di non pericolosità, l'abbattimento di alberi morti deve essere preceduto da una semplice comunicazione da inviare al Comune il quale, tramite proprio tecnico, potrà eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.

5. Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti), salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo relativo all'abbattimento, da almeno altrettanti alberi di circonferenza non inferiore ai 16-18 cm. Non sussiste, invece, l'obbligo dell'impianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.

6. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo del Comune di cui ai punti precedenti del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale di Rubiera n. 45 del 19.6.2001, modificata con deliberazione n. 54 del 5.9.2001, le sanzioni riportate all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento a carico del proprietario o di chiunque ne abbia titolo e della ditta che ha eseguito i lavori di abbattimento.

7. Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, gli alberi abbattuti senza il riscontro positivo del Comune di cui ai punti precedentemente citati del presente articolo, o devitalizzati, devono essere sostituiti, a cura e spesa dei responsabili e secondo le prescrizioni dettate dal Comune, con altrettanti nuovi alberi, come sotto indicato:

Pianta abbattuta senza nulla osta Impianto in sostituzione

Diametro fino a 20 cm.	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm.4.
Diametro da 21 a 40 cm.	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm.5.
Diametro da 41 a 60 cm.	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm.6.
Diametro oltre i 60 cm.	n. 1 albero di dimensioni minime diametro cm. 8.

8. Nel caso in cui l'impianto in sostituzione per alberi abbattuti senza riscontro positivo sia inattuabile per ragioni tecniche (elevata densità delle piante, carenza di spazio, inidonee condizioni ambientali o per altri problemi oggettivi), il proprietario dovrà provvedere alla fornitura e messa a dimora degli alberi prescritti in un'area pubblica indicata dall'Amministrazione Comunale. La specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio manutenzione del Verde del Comune.

9. L'Amministrazione comunale, a sua discrezione, potrà accettare, in alternativa alla sostituzione vera e propria dell'albero come richiamato al punto 8 del presente articolo, il pagamento in base al listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Reggio Emilia, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto, inoltre, delle spese di piantagione in area pubblica.

10. La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 5 - Potature

1. Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, non necessita di potature. Da qui si desume come la potatura sia un intervento che riveste un carattere straordinario.

2. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, cioè tendente a mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e a portamento proprio della specie interessata. Per potatura a regola d'arte si intendono quegli interventi effettuati sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a 7 cm., con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale. Questo tipo di intervento viene definito "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Casi particolari e debitamente documentabili, come i tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, l'arte topiaria, vengono esclusi.

3. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati per le specie caducifolie nel periodo indicativamente compreso fra il 1° Novembre ed il 15 Marzo (autunno-inverno); per le specie sempreverdi nei periodi indicativamente tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio e tra il 1° Luglio ed il 15 agosto (inverno-estate).

4. Gli interventi di potatura su branche morte possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

5. Gli interventi eseguiti su alberi in fase vegetativa, cioè la "potatura verde", è ammessa solamente per interventi di piccola entità e motivati da esigenze particolari.

6. L'esecuzione di tagli di potatura su rami di diametro superiore ai 7 cm. o in epoche non ottimali, come indicato nel presente articolo, dovrà essere sottoposta alla procedura di comunicazione e controllo di cui all'art.4 del presente Regolamento. Sono comunque tollerati e non soggetti a comunicazione, a sola discrezione del Servizio Manutenzione del verde, interventi di modesta entità e debitamente documentabili o dimostrabili.

7. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, o di situazioni straordinarie, come ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore ai 7 cm. o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate e documentabili.

8. I tagli che interrompono il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm., cioè gli interventi di capitozzatura, eseguiti senza un riscontro positivo dell'Amministrazione comunale, sono considerati abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art.4 del presente Regolamento (salvo le dovute eccezioni ricordate ai punti precedenti del presente articolo). La capitozzatura, infatti danneggia irrimediabilmente gli alberi in quanto: favorisce l'insorgere delle malattie del legno, rende più instabile e pericolosa la pianta, accorcia la vita dell'albero e snatura la forma della chioma. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale di Rubiera n. 45 del 19.6.2001, modificata con deliberazione n. 54 del 5.9.2001 una sanzione amministrativa indicata all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento a carico del proprietario o di chiunque ne abbia titolo e della ditta che ha eseguito la capitozzatura.

Art. 6 - Danneggiamenti

1. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alle piante. I danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta sono soggetti ad una sanzione amministrativa, come all'art. 29 CAPITOLO VI del presente Regolamento. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

2. Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- depositare o versare sali, oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche nelle aree circostanti gli apparati radicali delle piante (sono da considerarsi un'eccezione la distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica);
- rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, nelle aree di pertinenza delle piante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a 20 cm.
- servirsi di aree a bosco, a parco, e comunque di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere;
- effettuare scavi di qualsiasi natura e in particolare per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognarie, ecc..) che compromettano seriamente gli apparati radicali;

- accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde;
 - affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune; lo stesso divieto deve estendersi alle alberature private quando tali operazioni comportino il danneggiamento delle piante;
 - asportare terreno da un'area verde pubblica.
3. I danni causati a piante di proprietà comunale verranno valutati facendo riferimento al punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il verde urbano" del 28 ottobre 1989.

Art. 7 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è **fatto obbligo** di salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree ed agli apparati radicali delle piante.
2. All'interno delle aree di cantiere devono essere rispettate tutte le norme previste dall'art.2 e dall'art.6 del presente Regolamento; inoltre è fatto divieto di transito ai mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature (fatto salvo casi non altrimenti risolvibili).
3. Come mezzi di difesa delle piante in area di cantiere, vengono proposte le seguenti soluzioni:
 - a) Difesa delle superfici a copertura vegetale: per impedire danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare devono essere recintate; gli impianti di riscaldamento di cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 metri dalla chioma.
 - b) Difesa delle parti aeree degli alberi: contro i danni meccanici ai tronchi tutti gli alberi isolati, le superfici boschive e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella proiezione delle chiome. Nel caso in cui lo spazio per l'isolamento dell'intera superficie precitata sia insufficiente, si dovrà proteggere singolarmente ogni albero mediante tavole di legno alte almeno 2 metri disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati; tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale "cuscinetto". Analoga soluzione potrebbe essere adottata per le radici sporgenti.
 - c) Difesa degli apparati radicali:
 - in caso di ricarica del suolo: bisogna considerare che gli alberi tollerano solo modeste ricariche di terreno (per alcune specie arboree può essere sufficiente anche uno spessore di 20 cm. per comprometterne la vita) e quindi calcolare bene tale spessore in funzione della pianta e salvaguardare l'ossigenazione dell'apparato radicale della stessa. Le zone di areazione dovranno realizzarsi con idoneo materiale incoerente (esempio: ghiaia, argilla espansa, ecc..) fino a livello finale della ricarica e devono interessare una superficie del suolo estesa circolarmente almeno 3 metri intorno al tronco dell'albero (tale superficie è comunque in stretta relazione con le dimensioni dell'albero). I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non rendere compatto lo strato superficiale del terreno;
 - in caso di abbassamento del suolo: qualora si dovesse rendere necessaria l'asportazione di uno strato superficiale di terreno, bisognerà evitare di alterare il livello del suolo per una superficie estesa circolarmente almeno 3 metri intorno al tronco di ogni singolo esemplare arboreo;
 - in caso di scavi: bisogna evitare di effettuare scavi ad una distanza inferiore ai 3 metri dal tronco. Le eventuali radici da tagliare dovranno essere recise con taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario) protette ai tagli con idonei prodotti antisettico-coprenti;
 - in caso di transito: qualora si dovesse rendere necessario ed inevitabile il transito con mezzi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi, si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente (drenante) ed inerte avente spessore

minimo di 20 cm. sul quale devono risultare stabilmente appoggiate elementi portanti (esempio: tavole di legno). Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie;

- in caso di alterazione del regime idrico: qualora i lavori all'interno del cantiere producano probabili alterazioni del regime idrico proprio delle piante, si dovrà provvedere ad irrigare convenientemente e costantemente le piante stesse durante il periodo vegetativo (orientativamente dovranno apportarsi almeno 100 litri d'acqua con cadenza quindicinale nel periodo giugno-settembre).

4. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto all'art.6, precedentemente descritto.

Art.8 - Distanze minime d'impianto

1. Le distanze minime d'impianto che comunque devono essere rispettate variano a seconda delle disposizioni previste del Codice Civile agli art.892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n.285/92 agli articoli 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nonché da altre normative specifiche per situazioni particolari.

2. Ferme restando le disposizioni riportate al punto 1 del presente articolo, nelle aree a verde, libere da qualsiasi vincolo o normativa, si suggerisce di rispettare, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.

- Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 metri.....10 metri (esempio: platani, pioppi, frassini, tigli, farnia)
- Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 e 20 metri.....6 metri (esempio: acero campestre, carpino bianco)
- Alberi che a maturità avranno un'altezza fino a 10 metri.....4 metri (esempio: salice da ceste, mirabolano)
- Alberi con portamento fastigiato o piramidale.....4 metri (esempio: pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale)

Si consiglia, quindi, di tenere sempre in considerazione lo sviluppo della pianta adulta, sia per quanto riguarda l'apparato radicale, sia per la chioma nella scelta delle specie arboree.

3. L'Amministrazione Comunale all'interno dei centri abitati in deroga degli art.892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, può realizzare o autorizzare impianti di alberature stradali se rivestono ragioni di pubblico interesse.

Art.9 - Area di pertinenza delle alberature

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente all'apparato radicale che aerea, si intende l'area della circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero.

2. Per le nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, aiuole, ecc.. e per le alberature esistenti deve essere rispettata la distanza minima dalla base del tronco di 2 metri. Per le risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc.. dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di 1 metro. Si suggerisce, inoltre, di osservare le seguenti distanze in relazione al diametro delle piante:

Dimensioni piante

Distanze

Per piante con diametro fino a 20 cm	2,00 metri
Per piante con diametro da 21 a 40 cm	2,50 metri
Per piante con diametro da 41 a 60 cm	3,00 metri
Per piante con diametro oltre 60 cm	4,00 metri

Le aree di pertinenza, così suggerite, potranno essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili per una superficie complessiva che non interferisca con il minimo fissato di 2 metri, a condizione che siano effettuate senza alterare lo strato superficiale del terreno e senza arrecare danno alla pianta.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.79 in data 11.02.91, l'area di pertinenza dell'alberatura è fissata in una distanza minima dalla base del tronco di 6 metri, relativamente agli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale.

4. E' da evitarsi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante, quindi la superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.

5. L'area di pertinenza, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente e dal regolamento edilizio, è da considerarsi non direttamente edificabile.

6. Gli edifici esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza degli alberi di pregio potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche e altimetriche), sia entro che fuori terra.

7. Il Sindaco, potrà autorizzare, in casi eccezionali, l'osservanza di distanze inferiori (mai, comunque, inferiore ad 1 metro) a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale; oppure il trapianto delle alberature, previa perizia di un tecnico abilitato, che garantisca buone possibilità di attecchimento.

Art 10 - Norme per gli interventi edilizi

1. Negli interventi edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare) nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal P.R.G., gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.

2. Tutti gli interventi edilizi sull'esistente, compresi anche quelli non citati nel precedente punto 1, ove siano presenti delle alberature, dovranno prevedere anche un rilievo cartografico ed una documentazione fotografica dell'area di pertinenza, per una valutazione finale relativamente agli eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.

3. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie di pregio esistenti, avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.

4. Nel riassetto delle alberature esistenti, il Sindaco, previo parere del Servizio manutenzione del Verde, potrà autorizzare tali interventi, sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale o Perito Agrario), ai soli fini di garantire e/o

migliorare la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica degli assetti.

5. Parte integrante di ogni progetto, per gli interventi di cui al punto 1, sarà un elaborato (in opportuna scala) da cui emergano chiaramente le seguenti aree destinate a spazi aperti ed eventuali aree naturali:

- superfici pavimentate;
- zone alberate;
- zone a prato;
- aree a giardino;
- aree a coltivo;
- aree a bosco;
- aree prative;
- formazioni arbustive;
- specchi e corsi d'acqua;
- altre.

Gli elaborati dovranno essere inoltre corredati dall'indicazione dei generi e delle specie botaniche utilizzate ed eventualmente delle opere di arredo previste.

6. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento. Non costituirà difformità la messa a dimora di specie botaniche diverse da quelle previste e diversa ubicazione delle stesse (nei limiti di una ragionevole tolleranza), sempre, però, nel rispetto dell'elaborato progettuale. A fine lavori dovrà essere consegnato l'elaborato progettuale corretto.

7. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze di impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto 3 del presente articolo, oltre agli impianti tecnologici.

8. Per le nuove aree destinate a verde che saranno prese in carico dall'Amministrazione comunale, oltre all'elaborato progettuale precedentemente citato, dovrà essere redatto un Piano di manutenzione contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di mantenere e gestire correttamente l'area verde.

9. Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto si consiglia di mettere a dimora piante che devono avere, ad un metro dal colletto, un diametro superiore a cm 4.

10. Per i nuovi interventi riguardanti gli spazi a parcheggio pubblico dovranno prevedere alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell'area.

11. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari ed articolati per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e con specie autoctone, e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.

12. Gli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es: allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami) che industriali, artigianali e commerciali (es: stabilimenti, capannoni)

dovranno prevedere una fitta vegetazione perimetrale al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti umani sull'ambiente.

13. Per garantire una migliore qualità ambientale del verde si consiglia di adottare, nelle realizzazioni sia pubbliche che private, le indicazioni suggerite nel presente Regolamento.

Art. 11 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante da mettere a dimora, sia per la realizzazione di nuovi impianti, sia per il miglioramento di impianti già esistenti, che per la sostituzione di nuove piante, dovranno avere dei requisiti standard minimi, e dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

2. La scelta delle specie botaniche varia in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, che comunque devono tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali, ecologici e culturali del territorio. Più rigorosi devono essere gli interventi attuati nelle zone a più alto valore ambientale, come le aree naturali e le zone agricole, mentre maggiori possibilità di scelta esistono nelle aree urbane. A tale proposito si raccomanda di rispettare i seguenti criteri:

A) Interventi di rinaturalizzazione

E' **consentita**, sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicati in Tabella 1, anche se per specifiche situazioni debitamente documentate e finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema, possono essere impiegate, oltre a quelle indicate, altre specie botaniche.

Questi interventi riguardano rimboschimenti, siepi campestri, macchioni arbustivi, ecc.. e la particolare attenzione di cui necessitano è data dal delicato equilibrio dell'ecosistema che va migliorato e potenziato.

B) Interventi in zona agricola

E' **consentita**, nelle aree agricole contigue alla Riserva Naturale del Fiume Secchia (area compresa tra il Fiume Secchia, la Strada Provinciale e l'autostrada, sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti indicati in Tabelle 1 e 2. Questa maggiore attenzione è motivata dall'intento di tutelare e qualificare l'area della Riserva Naturale.

Si **consiglia** l'uso prevalente (almeno l'80% del totale) di latifoglie decidue nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicate nelle Tabelle 1 e 2; si consiglia, quindi, di mettere a dimora un numero di piante sempreverdi non superiore al 20% del totale e comunque all'interno dell'area cortiliva. Particolare attenzione dovrà essere posta per i filari di alberi che costeggiano le strade di campagna, che dovranno essere costituiti da piante tipiche dei nostri luoghi.

Gli interventi così proposti hanno come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento del paesaggio rurale tipico del nostro territorio.

C) Interventi nelle aree a verde urbano

Si **consiglia** l'uso prevalente di latifoglie decidue (almeno l'80% del totale), privilegiando le specie botaniche indicate nelle Tabelle 1 e 2, ma inserendo alberi o arbusti di specie diversa e comprensivi delle forme ornamentali, lasciando così maggiore discrezionalità nella scelta.

Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, mirano comunque ad un miglioramento ambientale attraverso l'impiego di piante autoctone.

D) Interventi sconsigliati

Si **sconsiglia** la messa a dimora delle piante indicate nella Tabella 3 (ad eccezione delle varietà non infestanti). Gli interventi che prevedono l'utilizzo di specie botaniche in Tabella 3 sono da evitare in

quanto tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona e risultano inadatte nella salvaguardia del paesaggio. Per specifiche ed eccezionali situazioni debitamente documentate possono essere comunque impiegate le suddette specie.

3. Gli interventi riguardanti luoghi come cimiteri, parchi, giardini ed aree particolari, sono esclusi dal rispetto del presente articolo quando siano documentati da valide ragioni storiche e culturali.

4. In situazioni specifiche e ad alto valore paesaggistico, ambientale o ecologico, o per impianti di significative dimensioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di poter indicare la scelta delle specie botaniche da mettere a dimora.

5. Nella scelta delle specie botaniche, comprese quelle indicate nelle Tabelle I e 2, si dovrà prestare molta attenzione a quelli che sono le disposizioni ed i consigli del Servizio Fitosanitario Regionale. Per esempio, una corretta prevenzione, attraverso l'esclusione delle Rosacee, potrà evitare problemi anche gravi alla diffusione del "colpo di fuoco" batterico. Al riguardo, il Servizio Fitosanitario Regionale ha predisposto un elenco di specie ornamentali a rischio ed un elenco di piante non a rischio di tale malattia, riportati nella Tabella 4.

Art. 12 - Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio floristico è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale.

2. E' obbligatoria, allo stato attuale, la lotta contro i seguenti patogeni:

- a) Processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) D.M. 17 aprile 1998: in linea generale vengono colpiti prevalentemente il *Pinus nigra* ed il *Pinus silvestris*; l'insetto può attaccare anche gli altri alberi appartenenti al genere *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*), più raramente *P. strobus*, eccezionalmente i generi *Larix* e *Cedrus*.
- b) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f. *platani*) D.M. 17 aprile 1998: questo fungo colpisce piante del genere *Platanus* (*P. orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*).
- c) Colpo di fuoco batterico (*Erxvinia amylovora*) D.M. 27 marzo 1996: vengono colpiti prevalentemente piante appartenenti alla famiglia delle Rosacee coltivate, ornamentali e spontanee. A tal riguardo il Servizio Fitosanitario Regionale ha prodotto un elenco di piante ornamentali suscettibili ed uno di piante resistenti a tale patologia.
- d) Vaiolatura delle drupacee (*Sharka*) D.M. 29 novembre 1996: questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus* di interesse agrario ed ornamentale; tra queste ultime: *P. tomentosa*, *P. triloba*, *P. blireiana*. Meno diffusi, ma ugualmente soggetti alla lotta obbligatoria, sono:
- e) Cocciniglia di S. Josè (*Comstokaspis perniciosus* Comst) D.M. 17 aprile 1998: questo insetto colpisce prevalentemente meli, peri, nespole, drupacee e molte altre specie.
- f) Malsecco degli agrumi (*Phoma tracheiphila*) D.M. 17 aprile 1998: questo insetto colpisce prevalentemente piante di limone, bergamotto, cedro, arancio amaro e altri agrumi.

3. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante appartenenti alle famiglie, ai generi ed alle specie botaniche sopra citate sono invitati a prendere visione di quanto stabilito dai Decreti Ministeriali innanzi citati.

4. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni sono obbligati a comunicarne immediatamente la loro presenza al Servizio

Fitosanitario Regione Emilia Romagna, che stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.

5. Nella scelta delle specie botaniche, indicate nelle Tabelle 1 e 2, si dovrà prestare molta attenzione alle disposizioni ed ai consigli del Servizio Fitosanitario Regionale. Infatti, queste malattie attaccano anche specie ornamentali, per cui la possibilità di evitare la loro diffusione si traduce anche nell'evitare l'impiego delle specie a rischio non solo nelle zone agricole, ma anche negli spazi a verde sia pubblici che privati, sia urbani che extraurbani.

6. Qualora dovesse verificarsi, all'interno del territorio comunale, un forte e rilevante attacco di agenti patogeni (come ad esempio di *Hyphantria cunea* Drury) tale da causare significativi problemi a persone e piante, l'Ufficio Ambiente del Comune comunicherà le modalità d'intervento e le disposizioni a cui attenersi.

Art. 13 - Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione Comunale può eseguire o far eseguire, sulle proprietà comunali o da essa gestite, interventi colturali, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere del Servizio manutenzione verde pubblico presso l'Ufficio Ambiente.

2. L'Amministrazione Comunale, per interventi sul verde pubblico di una significativa consistenza, si impegna ad informare la cittadinanza attraverso mezzi di comunicazione su quanto andrà a compiere.

3. Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere che sono state realizzate in difformità dagli elaborati progettuali.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

Art. 14 - Tutela degli alberi di pregio

1. Gli alberi individuati nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale, sono soggetti a particolare e specifica tutela in base a quanto dettato dai presenti articoli e ai principi del presente Regolamento.
2. I proprietari di alberi di pregio hanno l'obbligo di eliminare con sollecitudine le cause di danno alla vitalità degli stessi e devono altresì adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi.

Art. 15 - Interventi sull'esistente

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante; tali interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.
2. L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Sono esclusi quegli interventi da eseguire periodicamente (rimonda dei seccumi) che non necessitano di autorizzazione ma che il proprietario è tenuto a eseguire. Negli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Art. 16 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie tranne casi specifici per i quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire (in accordo con l'Amministrazione comunale) come indicato nella seguente tabella:

Alberi abbattuti	Nuovi impianti sostitutivi
Diametro fino a 50 cm	n. 1 pianta dimensione minima diametro 6 cm
Diametro fino a 100 cm	n. 1 pianta: dimensione minima diametro 8 cm
Diametro oltre 100 cm	n. 1 pianta: dimensione minima diametro 10 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate ad un metro dal colletto.

2. In caso di abbattimento non autorizzato o di interventi che compromettano la vita delle essenze arboree, comporta, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale di Rubiera n. 45 del 19.6.2001, modificata con deliberazione n. 54 del 5.9.2001, una sanzione amministrativa di cui all'art.29 del presente Regolamento. E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

3. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella:

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
Diametro fino a 40 cm	n.2 piante diametro minimo 10 cm
Diametro fino a 70 cm	n.3 piante diametro minimo 10 cm
Diametro fino a 100 cm	n.4 piante diametro minimo 10 cm
Diametro fino a 130 cm	n.5 piante diametro minimo 10 cm
Diametro oltre 130 cm	n.7 piante diametro minimo 10 cm

4. Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni non idonee si applica quanto previsto all'art. 4 punto 8 del presente Regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO

Art. 17 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale.

1. Per quanto riguarda parchi e giardini esistenti ed individuati con atto comunale, che abbiano caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, gli interventi, anche relativi alla manutenzione, debbono mirare alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.
2. Tutte le modifiche delle aree verdi di cui al precedente punto devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, sentito il parere dell'Ufficio Ambiente.

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Art. 18 - Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione pubblica.

2. Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

Art. 19 - Interventi vietati

1. Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) accendere fuochi;
- c) imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o superfici;
- d) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- e) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali in modo da disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, specialmente dopo le 22,00;
- f) collocare od ancorare standardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
- g) alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo ed il tappeto erboso;
- h) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
- i) raccogliere, asportare e strappare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fossili, minerali e reperti archeologici, nonché calpestare le aiuole;
- l) inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- m) danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti: sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti, specchi d'acqua, ecc..;
- n) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- o) permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone, nonché di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- p) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- q) addestrare cani per la difesa e per l'attacco;
- r) utilizzare qualsiasi veicolo a motore;
- s) utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta, al di fuori dei sentieri predisposti.

Art. 20 - Interventi consentiti previa autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale può autorizzare, su specifica richiesta di singoli cittadini e previo parere dell'Ufficio Ambiente, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a) introdurre veicoli a motore (situazioni particolari);

- b) organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) installare attrezzature fisse o mobili;
- d) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- e) accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle, e petardi e fuochi d'artificio;
- f) mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- g) raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) esercitare forme di commercio o altre attività;
- i) utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- l) affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- m) entrare a cavallo, anche nei sentieri (fatto salvo segnalazione specifica), o introdurre altri animali di grossa taglia.

Art. 21 - Interventi prescritti

1. Sono da considerarsi obbligatori i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a) accompagnare i cani con adeguato guinzaglio e, se aggressivi, con museruola, e comunque evitare che possano infastidire persone o animali;
 - b) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio;
 - c) avvalersi, nei trattamenti fitoiatrici all'interno di tutte le aree a verde pubblico e di quelle a verde privato poste all'interno del perimetro urbano, di pratiche di lotta biologica ed eventualmente con l'ausilio delle pratiche di lotta integrata, ogni qual volta la situazione lo permetta. Nelle aree poste al di fuori del perimetro urbano e non a verde pubblico tale obbligo viene sostituito da una viva raccomandazione circa l'impiego di quanto disposto.

Art. 22 - Deroghe

1. L'Amministrazione Comunale nello svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde potrà far effettuare tutte quelle operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di potatura, abbattimento, sistemazione o rimozione di piante pericolose o malate, di sfalcio delle aree destinate a prato, di asporto di piante infestanti, accensione di fuochi, uso di mezzi agricoli e speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

CAPITOLO V

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 23 - Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' **vietato** incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline per l'eliminazione di erba e canne.
2. E' consentito raccogliere in cumuli il materiale sopra citato e bruciarlo (salvo diverse disposizioni da parte del Comune) in luogo sicuro, sotto stretta sorveglianza fino al totale spegnimento.
3. E' **vietato** sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.
4. Gli interventi di soppressione o tombamento, anche parziali, non autorizzati, oltre la sanzione amministrativa di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.
5. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune, dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.

Art. 24 - Sfalcio dei fossi e vegetazione presso le strade

1. Tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari al fine di consentire il regolare deflusso delle acque.
2. Tutti i fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno.
3. Il proprietario del fondo confinante dovrà effettuare la raccolta dell'erba tagliata al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. La non ottemperanza di tale norma comporterebbe l'ostruzione del fosso stradale ed il conseguente rifacimento.
4. I frontisti, dovranno, inoltre, (salvo deroghe solo in caso di eccezionale emergenza) eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada:
 - taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
 - regolazione delle siepi vive;
 - rimozione di eventuali ostacoli;
 - mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
 - pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;
 - esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precitati cavi, fossi di scolo e irrigui.

5. L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Art. 25 - Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

1. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua nonché la vegetazione ripariale. E' vietato il loro riempimento (tombamento) ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

2. Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

3. In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento, il trasgressore dovrà, a proprie spese ripristinare la situazione precedente.

4. E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 26 - Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate

1. Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento. E' consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.

2. L'estirpazione delle siepi e dei macchioni arbustivi potrà essere consentita nei casi previsti dall'art.4 del presente Regolamento ed in tal caso dovrà avvenire la sostituzione delle piante abbattute oppure qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde o delle aree naturali che comporti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente. Sono escluse da tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.

3. Nel caso di abbattimento o di estirpazione non autorizzato è prevista una sanzione amministrativa di cui all'art. 29 CAPITOLO VI del presente regolamento per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva. Oltre a questa sanzione è previsto il ripristino secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultima disposizione è prevista una sanzione aggiuntiva di cui all'art.29 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.

4. E' sconsigliato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasermenti o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi. L'utilizzo non appropriato ed indiscriminato di dette attrezzature, rilevato da un tecnico comunale, sarà punito con una sanzione amministrativa di cui all'art.29 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.

5. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.

6. Sono salvaguardati i tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva. In base all'art.2 del presente Regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'art.4.

Art. 27 - Drenaggi sotterranei

1. Con riferimento ai principi espressi dall'art. 1 del presente Regolamento ed alla tendenza, delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro-aree a destinazione non strettamente produttiva gli interventi di nuova sistemazione fondiaria che prevedono l'introduzione del drenaggio sotterraneo, devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una relazione tecnica ed una planimetria dettagliata che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che si intendono eseguire e gli interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione.

3. L'Amministrazione Comunale, in sede di autorizzazione, può prescrivere interventi di miglioramento ambientale più significativi di quelli proposti dal richiedente.

4. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al punto 2 o della mancata esecuzione degli interventi di cui al punto 3 del presente articolo, sono previste delle sanzioni amministrative di cui all'art.29 CAPITOLO VI del presente Regolamento.

CAPITOLO IV

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Art. 28 - Compiti della vigilanza

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale.
2. Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie (se convenzionate con l'Amministrazione comunale) e da dipendenti del Comune appositamente delegati dal Sindaco. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 29 - Sanzioni e norme finanziarie

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte, purché non siano perseguibili secondo la normativa discendente da disposizioni legislative.

articolo	violazione	sanzione minima	sanzione massima
art 4	<u>abbattimento alberi senza nulla osta:</u>		
	diametro fino a 20 cm	25,00	206,00
	diametro da cm 21 a cm 40	38,00	309,00
	diametro da cm 41 a cm 60	51,00	413,00
	diametro oltre i 60 cm	64,00	516,00
art 5	potature scorrette	10,00	51,00
art 6	danneggiamenti a piante o aree verdi	25,00	206,00
art 7	danneggiamenti alberi o aree verdi in area di cantiere	25,00	206,00
art 9	mancato rispetto dell'area di pertinenza	25,00	206,00
art 10	difformità esecutiva dal progetto	25,00	206,00
art 16	<u>alberi di pregio</u>		
	abbattimento senza autorizzazione	85,00	516,00
	interventi non autorizzati	51,00	413,00
	mancato impianto di sostituzione	77,00	464,00
art 19	<u>interventi vietati</u>		
	punti m, n	25,00	206,00
	punti b,c,d,e,f,g,h,i,l,o,p,q,r,s	12,00	103,000
art 20	interventi non autorizzati su aree a verde pubblico	25,00	206,00

art 21	interventi prescritti nell'uso di aree a verde pubblico	12,00	103,00
art 23	divieto d'incendio e diserbo dei fossi	25,00	206,00
art 23	salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	25,00	206,00
art 24	sfalcio fossi e controllo vegetazione stradale	25,00	103,00
art 25	salvaguardia dei maceri e specchi d'acqua	85,00	516,00
art 26	salvaguardia siepi e macchioni	5,00	25,00
art 26	mancata sostituzione di arbusti	25,00	206,00
art 26	abbattimento tutori vivi delle piantate	25,00	206,00
art 27	<u>drenaggi sotterranei</u>		
	mancata presentazione della domanda	51,00	413,00
	mancata esecuzione interventi indicati	85,00	516,00

2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico.

3. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Art. 30 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

TABELLA 1

Alberi:

Acer campestre L.	acero campestre
Alnus glutinosa L.	ontano nero
Carpinus betulus L.	carpino bianco
Fraxinus excelsior L.	frassino comune
Fraxinus ornus L.	orniello
Fraxinus oxycarpa Biep.	frassino meridionale
Malus sylvestris Miller	melo selvatico
Populus alba L.	pioppo bianco
Populus canescens Ait S.	pioppo grigio
Populus nigra L.	pioppo nero
Prunus avium L.	ciliegio
Pyrus piraster Borkh.	pero selvatico
Quercus pedunculata Ehrh.	farnia
Salix alba L.	salice bianco
Salix fragilis L.	salice fragile
Salix triandra L.	salice da ceste
Tilia platyfillos L.	tiglio nostrale
Ulmus minor Miller	olmo campestre

Arbusti:

Clematis vitalba L.	vitalba
Clematis viticella L.	viticella
Colutea arborescens L.	vescicaria
Comus sanguinea L.	sanguinella
Corylus avellana L.	nocciolo
Crataegus monogyna Jacq.	biancospino comune
Crataegus oxyacantha L.	biancospino comune
Euonymus europaeus L.	fusaggine
Frangula alnus Miller.	frangola
Hedera hilex L.	edera
Hippophae rhamnoides L.	olivello spinoso
Humulus lupulus L.	Iuppolo
Ligustrum vulgare L.	ligustro
Lonicera caprifolium L.	caprifoglio
Prunus spinosa L.	prugnolo
Rhamnus cathartica L.	spino cervino
Rosa canina L.	rosa canina
Rubus caesius L.	rovo bluastro
Rubus ulmifolius Schott.	rovo comune
Salix caprea L.	salicone
Salix cinerea L.	salice grigio
Salix eleagnos L.	salice di ripa
Salix purpurea L.	salice rosso
Sambucus nigra L.	sambuco
Viburnum opulus L.	pallon di maggio

TABELLA 2

Altri alberi consigliati:

<i>Celtis australis</i> L.	bagolaro
<i>Ficus carica</i> L.	fico
<i>Juglans regia</i> L.	noce
<i>Malus domestica</i> L.	melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	nespolo
<i>Morus alba</i> L.	gelso
<i>Morus nigra</i> L.	moro
<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Duroi	pioppo cipressino
<i>Prunus armeniaca</i> L.	albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	mirabolano
<i>Prunus cerasus</i> L.	amarena
<i>Prunus domestica</i> L.	susino
<i>Prunus persica</i> L.	pesco
<i>Punica granatum</i> L.	melograno
<i>Pyrus communis</i> L.	pero
<i>Salix viminalis</i> L.	salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	tasso
<i>Tilia cordata</i> L.	tiglio selvatico
<i>Ulmus laevis</i> Pallas	olmo bianco
<i>Vitis vinifera</i> L.	vite

TABELLA 3

Alberi sconsigliati:

Acer negundo L.	negundo
Ailantus altissima Mill. Swin.	ailanto
Amorpha fruticosa L.	amorfa
Broussonetia papyrifera Vent.	gelso da carta
Cupressus arizonica Greene	cipresso dell'Arizona
Populus x euroamericana	pioppo ibrido
Robinia pseudoacacia L.	robinia

TABELLA 4

Le specie ornamentali a rischio di "colpo di fuoco" batterico, appartengono ai seguenti generi: Chaenomeles spp. Cotoneaster spp. Crataegus spp. Cydonia spp. Eriobotrya spp. Malus spp. Pyracantha spp. Pyrus spp. Sorbus spp. In alternativa a queste, il Servizio Fitosanitario Regionale propone le seguenti piante che attualmente non presentano rischi di contrarre e quindi diffondere tale malattia (non tutte però sono autoctone):

Baccharis spp.	senecione
Berberis vulgaris L.	crepino
Caragana spp.	caragna
Citrus spp.	limone da siepe
Colutea arborescens L.	vescicaria
Cornus mas L.	corniolo
Comus sanguinea L.	sanguinella
Coronilla emerus L.	coronilla
Euonimus incanus L.	olivo di Boemia
Fontanesia spp.	fontanesia
Griselina spp.	griselinia
Hamamelis spp.	nociolo della strega
Hippophae rhamnoides L.	olivello spinoso
Ilex aquifolium L.	agrifoglio
Laburnum anagyroides Medicus	maggiociondolo
Ligustrum vulgare L.	ligustro
Osmanthus spp.	osmanto
Phylirea spp.	filaria
Pittosporum spp.	pittosporo
Rhamnus cathartica L.	spino cervino
Salix cinerea L.	salice grigio
Salix eleagnos Scop.	salice incana
Salix purpurea L.	salice rosso
Viburnum opulus L.	pallon di maggio

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

PREMESSA

Art. 1. Principi, finalità ed oggetto

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 2. Campo di applicazione

Art. 3. Alberature tutelate

Art. 4. Abbattimenti

Art. 5. Potature

Art. 6. Danneggiamenti

Art. 7. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Art. 8. Distanze minime di impianto

Art. 9. Aree di pertinenza delle alberature

Art. 10. Norme per gli interventi edilizi

Art. 11. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Art. 12. Difesa fitosanitaria

Art. 13. Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica

CAPITOLO II ALBERI DI PREGIO

Art. 14. Tutela degli alberi di pregio

Art. 15. Interventi sull'esistente

Art. 16. Sostituzione a seguito di abbattimenti

CAPITOLO III PARCHI E GIARDINI DI PREGIO

Art. 17. Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale

CAPITOLO IV REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18. Ambito di applicazione e destinatari

Art. 19. Interventi vietati

Art. 20. Interventi consentiti previa autorizzazione

Art. 21. Interventi prescritti

Art. 22. Deroghe

CAPITOLO IV
NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE
A DESTINAZIONE AGRICOLA

- Art. 23. Fossi, corsi d'acqua ed aree incolte
- Art. 24. Sfalcio dei fossi e e vegetazione presso le strade
- Art. 25. Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua
- Art. 26. Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate
- Art. 27. Drenaggi sotterranei

CAPITOLO VI
SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN
CONTRASTO

- Art. 28. Compiti della vigilanza
- Art. 29. Sanzioni e norme finanziarie
- Art. 30. Norma finale

ALLEGATI:

- 1) - Planimetria dell'area con individuazione dell'immobile e dell'albero/i sul quale si intende intervenire
- 2) - Fotografia/e attestante lo stato di fatto dell'albero/i su cui si intende intervenire;
- 3) - Relazione di un tecnico abilitato (eventuale).

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
RUBIERA

Oggetto: Comunicazione per abbattimento di albero secco.

Il sottoscritto..... nato a il
Residente in via N
Tel. in qualità di

COMUNICA

l'abbattimento di n. albero/i, come precisato nell'art. 4, punti 3 e 4 del Regolamento del Verde, che costituiscono parte integrante della presente domanda, situato/i in un immobile o terreno sito nel Comune di Rubiera (Loc.) via n. identificato al catasto al Foglio mappale

DATI TECNICI:

3) Dati relativi all'albero/i da abbattere: (Genere, specie, Altezza e circonferenza)

.....
.....
.....
.....

Rubiera, li

firma

Allegati:

fotografie attestanti lo stato dell'albero o degli alberi

TABELLA RIASSUNTIVA DEL REGOLAMENTO DEL VERDE

Art.	Oggetto	Procedura	Obblighi	Divieti	Consigli	Sanzioni
1	Principi, finalità e oggetto					
2	Campo di applicazione		Tutela piante 0>10 cm			
3	Alberature					
4	Abbattimenti	Nulla osta: piante 0 > 10 cm				Si
5	Potature Potatura a capitozzo	Nulla osta: rami 0 > 7 cm rami 0 > 20 cm		Si	Si	Si Si
6	Danneggiamenti			Si		Si
7	Area di cantiere		Evitare danni			Si
8	Distanze minime		Codice Civile, ecc.		Si	Si
9	Aree di pertinenza		Area minima		Si	Si
10	Interventi edilizi		Progetto verde		Si	Si
11	Scelta delle piante				Si	
12	Difesa fitosanitaria		Segnalazione-lotta		Si	Si
13	Presa in carico dell' Amm.		Corretta esecuzione			Si
14	Tutela alberi di pregio		Evitare danni			Si
15	Interventi su alberi di pregio	Autorizzazione				Si
16	Sostituzione a seguito di abbattimenti					Si
17	Parchi e giardini storici	Autorizzazione				Si
19	Interventi vietati			Si		Si
20	Interventi consentiti	Autorizzazione				Si
21	Interventi prescritti		Comportamenti ed attività			Si
22	Deroghe					
23	Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte	Autorizzazione	Salvaguardia	Si		Si
24	Sfalcio dei fossi e vegetazione vicino strada		Pulizia			Si
25	Maceri e specchi d'acqua	Autorizzazione	Salvaguardia			Si
26	Siepi, macchioni arbustivi e tutori vivi della vite	Nulla osta	Salvaguardia			Si
27	Drenaggi sotterranei	Autorizzazione				Si
28	Compiti della vigilanza					
29	Sanzioni e norme finanziarie					
30	Norme finale					

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- 3) Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.92, n. 285 (artt. 16, 17, 18, 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n. 753 del 11.07.80 (art. 52, distanze della vegetazione dalle ferrovie) ;
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934 (art. 106)
- 7) D.M. 17.03.1998 Disposizioni sulla lotta contro “La processionaria del Pino”, “Il cancro colorato del platano”, “La cocciniglia di S.Josè”, “Il malsecco degli agrumi”
- 8) D.M. 27.03.1996 Lotta contro “Il colpo di fuoco batterico”;
- 9) D.M. 29 novembre 1996 Lotta contro “La vaiolatura delle drupacee”;
- 10) L.R. n. 2 del 24.10.77 Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istruzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco;
- 11) L.R. n. 11 del 02.04.88 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali;
- 12) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 292 del 22.03.74 Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura;
- 13) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 11.02.91 Tutela di esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale;
- 14) Programma regionale per il Verde Urbano del 28.10.89;
- 15) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica
- 16) R.D. n. 253 del 25.07.04 Testo Unico sulle opere idrauliche di 2° categoria (art. 96,f)
- 17) Regolamento Comunale Edilizio;
- 18) Piano Regolatore Generale e relative Norme di attuazione
- 19) Regolamento Polizia Municipale del Comune di Rubiera;
- 20) Delibere ed Ordinanze Comune di Rubiera